

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi,	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Vittorio Santoro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina	Membro designato da C.N.C.U.

nella seduta del 4 settembre 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso datato 16 gennaio 2012 la ricorrente – cliente consumatore – si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario esponendo la seguente vicenda.

Da tempo intratteneva due rapporti di conto corrente con la banca convenuta, uno dei quali cointestato con il padre. Nel corso del 2010 e del 2011 disconosceva diverse operazioni addebitate sulle carte di credito appoggiate sul suo conto corrente personale, denunciandone la frode sia all'ufficio frodi della banca sia alla polizia, e chiedeva che fossero tutte riaccreditate.

In data 17 febbraio 2011 sporgeva reclamo all'intermediario via e-mail lamentando che sul proprio conto corrente personale non risultavano ancora accreditati i rimborsi per frode richiesti, nonostante la banca li avesse "riconosciuti da cartaceo ed e-mail" e nonostante "i fornitori dei disservizi [avessero] rimborsato"; chiedeva perciò di "chiudere il conto" e di "vedere tutti i rimborsi".

In data 14 aprile 2011 il conto corrente personale della ricorrente veniva chiuso dalla banca previo giroconto non autorizzato di € 496,59 dal conto corrente cointestato.

Alla vista della "sottrazione" la ricorrente prelevava in contanti tutto quanto era depositato sul conto cointestato e ne chiedeva l'immediata chiusura.

Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente adiva l'Arbitro Bancario Finanziario nei termini indicati sopra chiedendo "non solo chiusura del conto corrente cointestato" ma anche il pagamento delle spese e risarcimento "per negligenza totale a assistenza dovuta a qualsiasi cliente". Allegava al ricorso, oltre ai documenti di rito, il reclamo, i saldi contabili dei contratti di conto corrente intercorsi con la banca convenuta, i resoconti mensili della propria carta di credito e la corrispondenza precedentemente intervenuta con la banca.



Aderiva al ricorso anche il padre, cointestatario del conto corrente del quale si chiede la chiusura.

Con controdeduzioni del 20 marzo 2012 l'intermediario eccepiva anzitutto il diritto della banca di operare "la compensazione tra conti diversi, intestati alla medesima persona" sia in forza del Regolamento contrattuale sottoscritto dalla ricorrente sia a norma dell'art. 1853 c.c. In merito alle richieste di rimborso per frode informatica, produceva documentazione riportante "esaustiva e definitiva esposizione dei singoli riaccrediti per un totale di € 1.138,80", a soddisfazione delle pretese tutte avanzate dalla ricorrente. Infine, spiegava di non aver potuto dar corso alla chiusura del conto corrente cointestato "dal momento che a tutt'oggi i clienti non hanno ancora restituito n. 10 assegni a loro mano". Chiedeva pertanto all'Arbitro di voler respingere il ricorso.

### DIRITTO

In via preliminare occorre rilevare che la ricorrente non ha esposto chiaramente quali siano le operazioni fraudolente delle quali lamenta il mancato effettivo riaccredito; dal canto suo, la banca invece ha allegato alle controdeduzioni le contabili dalla quali risulta l'avvenuta restituzione di somme relative ad addebiti contestati, talvolta sul conto corrente della cliente talvolta sulla carta di credito. Pertanto, poiché la ricorrente non ha dato chiara prova dei mancati rimborsi né ha indicato il loro presunto ammontare, la sua domanda restitutoria non può essere accolta. A questo proposito si sottolinea infatti che anche alle controversie portate alla cognizione dell'ABF è applicabile il disposto dell'art. 2697 c.c. secondo il quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (si v. sul punto, tra le tante, decisione n. 2170/12 e n. 1802/12)

Analoghe considerazioni debbono essere fatte con riferimento alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, la quale si è limitata a indicare la mancata debenza di "spese annessi e connessi" relative al conto cointestato tuttora aperto, delle quali non ha fornito però alcuna prova.

In merito poi alla denunciata sottrazione indebita di somme, portate in compensazione dalla banca mediante giroconto dal c/c cointestato al c/c personale della ricorrente per effetto dell'estinzione "a debito" di quest'ultimo, codesto Collegio ritiene che l'intermediario abbia operato correttamente e nel pieno delle proprie facoltà. A norma dell'art. 1853 c.c., infatti, "se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti [...] i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario"; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la compensazione possa operare solo qualora – come nel caso di specie – almeno uno dei rapporti in corso sia chiuso (Cass. 2801/09). Inoltre, il Regolamento dei rapporti di conto corrente sottoscritto dalla ricorrente consentiva espressamente la compensazione reciproca tra saldi attivi e passivi di conti diversi (art. 5) né può rilevare in senso contrario il fatto che i due rapporti fossero stati accessi presso due distinte articolazioni territoriali della stessa banca: a questo proposito l'ABF ha chiarito infatti che esse "non presentano piena ed autonoma soggettività giuridica" (decisione n. 86/12; sulla compensazione tra saldi attivi e passivi si v. anche decisione n. 1074/12 e n. 107/10). Pertanto, nessuna censura può essere mossa a riguardo all'intermediario.

Quanto infine all'ultima domanda, la ricorrente lamenta la mancata chiusura del conto corrente cointestato, cui la banca non provvede nonostante le sue insistenze in considerazione della mancata restituzione alcuni assegni. A parere di questo Collegio il rifiuto della banca è illegittimo, poiché essa in casi come quello di specie è tenuta semplicemente, dopo aver chiuso il conto, a revocare l'autorizzazione e a trasmettere all'archivio informatico della Banca d'Italia i dati relativi ai moduli di assegno non restituiti (a norma dell'art. 10-bis, d.lgs. 507/99 e dell' art. 6, d.m. 458/01). Pertanto, poiché



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sussistono specifiche disposizioni di legge che tutelano la posizione dell'intermediario in caso di inadempimento, da parte del cliente, dell'obbligo di restituire gli assegni alla cessazione del rapporto di conto corrente, la condotta della banca è censurabile poiché viola il diritto di recesso del cliente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda alla richiesta chiusura del conto corrente nel minor tempo possibile.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO